

ASSEGNO TEMPORANEO FIGLI 2021

La legge 30 luglio 2021, n. 112 di conversione del D.L. 79/2021 ha previsto **l'assegno temporaneo per i figli di nuclei familiari che non accedono all'assegno per il nucleo familiare e in presenza di figli di età inferiore ai 18 anni, compresi i figli minori adottati e in affido preadottivo.**

NOVITÀ

L'assegno temporaneo è riconosciuto per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei requisiti previsti dalla norma.

REQUISITI

Il requisito della presenza di figli minori di 18 anni nel nucleo familiare è solo una delle condizioni richieste per l'accesso alla prestazione, in quanto la norma prevede anche la sussistenza, cumulativamente, degli ulteriori seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia e avere a carico figli di età inferiore ai 18 anni compiuti;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- essere in possesso di un Isee in corso di validità.

Tali requisiti oltre ad essere cumulativi, devono essere presentati **contestualmente** alla presentazione della domanda e **devo essere rispettati per tutta la durata del beneficio** (periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021).

DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO

L'importo dell'assegno mensile è determinato sulla base di una tabella allegata al D.L. n. 79/2021.

La variabilità dell'importo dipende dal valore Isee e dal numero di figli minori presenti in famiglia (fino a due figli – almeno tre figli).

L'importo mensile è determinato in misura decrescente in quanto:

- **spetta** in misura piena in presenza di una soglia Isee fino ad € 7.000, per la quale l'assegno spetta nel suo valore massimo di € 167,5 per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli ed €217,80 per figlio in caso di nuclei familiari più numerosi;
- **decresce** all'aumentare della soglia Isee per scaglioni fino al riconoscimento di euro 30 (40 in caso di nuclei familiari più numerosi);
- **si annulla** con un Isee superiore ad € 50.000,00, indipendentemente dal numero di figli.

Gli importi previsti nell'allegato al decreto devono essere **incrementati di € 50** per ciascun **figlio minore con disabilità**, ai sensi della normativa vigente.

L'assegno NON concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche né è imponibile ai fini contributivi.

COMPATIBILITÀ CON ALTRI BENEFICI

L'assegno è compatibile con il **reddito di cittadinanza** e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Inoltre, sono compatibili con l'assegno temporaneo anche le seguenti misure:

- assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- assegno di natalità;
- premio alla nascita;
- fondo di sostegno alla natalità;
- detrazioni fiscali;
- assegni familiari previsti dal TU delle norme concernenti gli assegni familiari per coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste gestioni e pensionati delle gestioni speciali lavoratori autonomi.

E' Necessario sottolineare che l'assegno temporaneo NON è compatibile con l'assegno al nucleo familiare.

Luino, 15.09.2021